

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1899 del 27/04/2020
Oggetto	Variante alla concessione FE16T0013 per ampliamento delle aree occupate del Demanio Idrico sulla sponda sx del Canale Valletta in loc. Lido degli Estensi - Comune di Comacchio (FE). Richiedente: Coop. Logonovo Srl. - Pratica FE16T0013/19VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1955 del 27/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisette APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Variante alla concessione FE16T0013 per ampliamento delle aree occupate del Demanio Idrico in loc. Lido degli Estensi in Comune di Comacchio (FE).

COMUNE: Comacchio (FE),

CORSO D'ACQUA: Canale Valletta

RICHIEDENTE: Coop. Logonovo S.r.l.

CODICE PRATICA: FE16T0013/19VR01

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 70/2018 con cui si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- la D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1181/2018 con cui si approva l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

RICHIAMATA la Determinazione Det-Amb-2017-3360 del 28/06/2017 con la quale il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) ha rilasciato per 6 anni alla Coop. Logonovo S.r.l., C.F./P.IVA 01370380386, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 445 in loc. Lido degli Estensi nel Comune di Comacchio (FE), ad uso piazzale, individuata in adiacenza al foglio 48 particella 1226 del Comune di Comacchio (FE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 30/05/2019, registrata al PG/2019/85907, e successivamente integrata con nota del 20/08/2019, prot. PG/2019/129533, con cui la ditta Coop. Logonovo S.r.l., P.Iva 01370380386, con sede legale nel Comune di Comacchio (FE), ha presentato istanza di variante alla concessione (cod. FE16T0013) per un ampliamento (di 737 mq) della superficie demaniale già assentita con determina n. 3360/2017 del 28/06/2017 da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara; l'area complessiva richiesta diventa

ora di 1.182 mq;

DATO ATTO CHE:

- la predetta domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 314 del 02/10/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione "Centro Storico di Comacchio" del Parco Regionale del Delta del Po ed inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 "Valli di Comacchio".
- in data 13/09/2019, con nota PG/2019/141221, sono stati richiesti il nulla osta idraulico all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il parere di conformità urbanistica e paesaggistica al Comune di Comacchio e la valutazione di incidenza ambientale all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2823 del 04/10/2019 , registrata al PG/2019/157318 del 14/10/2019;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedim. n.2020/0014 del 09/01/2020, registrato al PG/2020/4418 del 13/01/2020);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, e che non è pervenuto il parere del Comune di Comacchio nei termini di legge, pertanto si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 3 della L. 124/2015.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020 pari a € 1.511,31 , calcolati applicando il nuovo canone annuo, pari a € 1.642,12, partendo dal mese di aprile;
- la somma pari a € 548,41 in data 10/04/2020 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 oppure c/c postale 00367409 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di € 1.093,71 già versato in relazione alla precedente concessione;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare alla ditta Coop. Logonovo S.r.l., P.Iva 01370380386 con sede legale nel Comune di Comacchio (FE), la variante alla concessione FE16T0013, determina n. 3360 del 28/06/2017 del Responsabile ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, per l'ampliamento (di 737 mq) dell'area demaniale già assentita (di 445 mq) in loc. Lido degli Estensi nel Comune di Comacchio (FE). L'area demaniale in concessione, individuata in adiacenza al foglio 48 particella 1226 (privato) del Comune di Comacchio (FE), diventa complessivamente di 1.182 mq così utilizzati: piazzale 550 mq, area cortiliva 367 mq e strada di accesso 265 mq., codice pratica FE16T0013/19VR01;
2. di stabilire che la scadenza della concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/04/2020 (PG/2020/58212 del 21/04/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 pari a € 1.511,31, calcolati applicando il nuovo canone annuo, pari a € 1.642,12, partendo dal mese di aprile;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.642,12 euro, pertanto il deposito già versato in precedenza, pari a € 1.093,71, è stato integrato con il versamento di € 548,41 ;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge al Richiedente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della variante alla concessione codice FE16T0013 di area demaniale già rilasciata alla ditta Coop. Logonovo S.r.l., P.Iva 01370380386, con sede legale nel Comune di Comacchio (FE), (cod. pratica FE16T0013\19VR01).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di variante di concessione afferisce al corso d'acqua Canale Valletta, individuata in adiacenza al foglio 48 particella 1226 (privato) del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 1182, è destinata ad uso piazzale per 550 mq, area cortiliva per 367 mq e strada di accesso per 265 mq.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2020 in **1.642,12** euro, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure su conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 1.642,12 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici. Inoltre deve apporre e mantenere sempre visibile, per tutta la durata della concessione, nei pressi dell'entrata all'area in concessione un foglio plastificato riportante gli estremi ed i riferimenti del presente atto concessorio (tabella di concessione).
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-DELTA DEL PO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n.2823 del 04/10/2019, registrata al PG/2019/157318 del 14/10/2019, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno Volano:

1. *La soc. richiedente è autorizzata ad occupare area del demanio idrico, della superficie complessiva di ca m² 1.182,00,00 parte in dx idraulica del canale Navigabile e parte in sn idraulica del canale Valletta, in loc. Lido degli Estensi in Comune di Comacchio FE, come indicato nell'elaborato grafico che è parte integrante del presente atto.*
2. *Ogni modifica all'uso dell'area, alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*
3. *E' espressamente vietato eseguire, nell'area data in concessione, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
4. *L'A.R.S.T e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali ed escursioni di marea, prevedibili e non prevedibili. Il Servizio Area Reno e Po di Volano, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della soc. Richiedente; resta inteso che questa Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
5. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali*

controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

- 6. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua, nei rilevati arginali e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio Tecnico, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 7. La soc. richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, l'Atto di concessione rilasciato da Arpa, cui il presente Atto è allegato.*
- 8. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedim. n.2020/0014 del 09/01/2020, registrato al PG/2020/4418 del 13/01/2020):

- 1. sono vietate le variazioni morfologiche dello stato dei luoghi per quanto riguarda le arginature se non preventivamente autorizzate dai soggetti competenti (Servizio tecnico di Bacino, AIPO, Ente di Gestione scrivente, Comune di Comacchio, Soprintendenza, ecc cc);*
- 2. E' vietato il taglio della vegetazione ripariale e di quella posta nelle aree limitrofe agli eventuali pontoni per lavorazione sbarco guardiania, se non preventivamente autorizzate dai soggetti competenti;*
- 3. si vieta la realizzazione di opere ed interventi a terra quale ad esempio edificazione di pro-servizi ed il ripario del personale, la collocazione in sito di celle frigorifere per il mantenimento del prodotto ecc , se non previamente autorizzate ;*
- 4. si chiede l'impiego di fonti energetiche sostenibili per il funzionamento delle strumentazioni previste nell'area ;*
- 5. Si chiede l'utilizzo di motori elettrici e /o motori a 4 tempi benzina o diesel con potenze*

limitate ;

6. *La strumentazione relative all'attività di sbarco molluschi dovranno essere dotate di idonee strumentazioni per la riduzione dell'inquinamento sonoro ;*
7. *Per quanto riguarda la predisposizione del sistema di illuminazione delle aree in concessione si prescrive, qualora si ritenesse necessario installarli, di prevedere corpi illuminanti in numero contenuto e caratterizzati da potenze limitate a basso consumo con direzionamento dei fasci luminosi esclusivamente sulle aree di lavoro del piazzale, evitando la dispersione di luce verso l'alto o verso gli spazi acquei limitrofi;*
8. *In merito ad eventuali perdite di materiali inquinanti (vernici olii carburanti e quant'altro utilizzato nelle lavorazioni) si prescrive la puntuale revisione di tutte le strumentazioni e dei mezzi impiegati, nonchè la dotazione del punto di sbarco dei presidi minimi di interventi in caso di verificarsi di incidenti e sversamenti nell'ambiente dei suddetti materiali (pad e rotoli adsorbenti per idrocarburi, ecc).*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite

con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, come stabilito dall'art. 21, co. 1, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.